

COMUNE DI FRATTA POLESINE

Provincia di ROVIGO

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

dott.ssa Marin Elisa Maria Silvia



Marin Elisa Maria Silvia

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 8 del 11.05.2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di Fratta Polesine che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Li, 11.05.2020

L'ORGANO DI REVISIONE

dott.ssa Marin Elisa Maria Silvia



Marin Elisa Maria Silvia

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	4
DOMANDE PRELIMINARI	4
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019	5
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022	6
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	7
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	10
Previsioni di cassa	10
Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022	13
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	15
La nota integrativa	16
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	17
Verifica della coerenza interna	17
Verifica della coerenza esterna	19
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022	20
A) ENTRATE	20
Entrate da fiscalità locale	20
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	22
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	20
Sanzioni amministrative da codice della strada	21
Proventi dei beni dell'ente	22
Proventi dei servizi pubblici	22
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	22
Spese di personale	23
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	23
Spese per acquisto beni e servizi	24
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	24
Fondo di riserva di competenza	27
Fondi per spese potenziali	27
Fondo di riserva di cassa	27
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	27
ORGANISMI PARTECIPATI	29
SPESE IN CONTO CAPITALE	31
INDEBITAMENTO	32
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	33
CONCLUSIONI	34



PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione del Comune di Fratta Polesine nominato con delibera consiliare n 19 del 14.06.2019.

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs. 118/2011.
- che è stato ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 05.05.2020 con delibera n. 22, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs.n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Fratta Polesine registra una popolazione al 01.01.2019, di n. 2.579 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 118/2011.

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non ha adottato il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007, in quanto abrogato.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della L. n. 145/2018 (legge di



bilancio 2019)

L'ente valuterà la possibilità di avvalersi della rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti spa – di cui alla circolare n. 1300 Del 23/04/2020.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

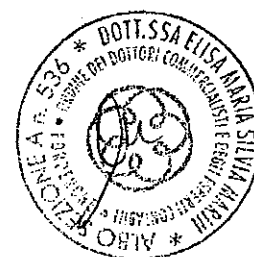
L'organo esecutivo ha approvato con delibera n. 18 del 15.04.2020 la relazione illustrativa al rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 5 in data 20.04.2020 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	111.862,60
di cui:	
a) Fondi vincolati	0,00
b) Fondi accantonati	84.872,92
c) Fondi destinati ad investimento	13.244,14
d) Fondi liberi	13.745,54
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	111.862,60



La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2017	2018	2019
Disponibilità:	€ 245.021,32	€ 427.919,49	€ 387.169,03
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

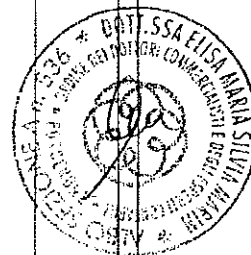
Riepilogo generale entrate e spese per titoli



BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		22.583,45	19.410,28	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		7.000,00	29.376,38	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		48.280,08			
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽¹⁾					
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità					
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		427.919,49	387.169,05	0,00	0,00
10000	TITOLO 1	367.129,12	1.426.528,38	1.402.114,00	1.420.481,90	1.373.052,00
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
20000	TITOLO 2	20.812,18	1.460.930,99	1.280.126,39	225.283,80	190.283,80
	Trasferimenti correnti					
30000	TITOLO 3	37.810,70	246.074,52	318.537,33	185.726,00	165.726,00
	Entrate extratributarie					
40000	TITOLO 4	158.205,28	526.000,00	220.000,00	489.437,75	1.407.437,75
	Entrate in conto capitale					
50000	TITOLO 5		626.478,55	378.205,28		
	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
60000	TITOLO 6		0,00	0,00	0,00	0,00
	Accensione prestiti					
70000	TITOLO 7		420.769,00	423.058,00	423.058,00	423.058,00
	Anticipazioni da istituti tesorieri/cassiere					

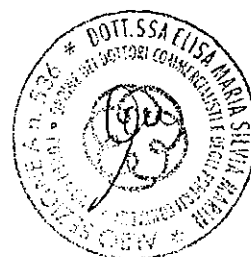


Comune di Fratta Polesine

90000	TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.390,88	previsione di competenza previsione di cassa	500.292,00 500.828,93	500.292,00 500.302,88	500.292,00	500.292,00
	TOTALE TITOLI		585.349,16	previsione di competenza previsione di cassa	3.281.692,21 3.451.991,75	3.013.247,35 3.101.058,27	3.224.279,45	4.059.849,55
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		585.349,16	previsione di competenza previsione di cassa	3.359.555,74 3.879.911,24	3.062.094,01 3.488.227,30	3.224.279,45	4.059.849,55

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a). Risultato presunto di amministrazione (All. a) R.G. anno Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011, S. le quote del risultato di amministrazione presunte da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI					
	543.474,86	previsione di competenza di cui già impegnata*	1.786.879,74	1.761.174,62	1.704.456,45	1.648.551,55
		di cui fondo pluriennale vincolato	19.410,28	99.368,09	30.560,57	
		previsione di cassa	2.101.645,71	1.920.894,97	(0,00)	(0,00)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
	264.062,73	previsione di competenza di cui già impegnata*	578.476,00	306.625,38	522.797,00	1.410.797,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	29.376,38	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	779.485,53	568.766,98	(0,00)	(0,00)
TITOLO 3	FINANZIARIE	0,00				
		previsione di competenza di cui già impegnata*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				(0,00)
		previsione di cassa				
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00				
		previsione di competenza di cui già impegnata*	73.189,00	70.884,01	73.676,00	77.151,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00
		previsione di cassa	73.189,00	70.884,01	(0,00)	(0,00)
TITOLO 5	CHILSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00				
		previsione di competenza di cui già impegnata*	420.769,00	423.058,00	423.058,00	423.058,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	420.769,00	423.058,00	(0,00)	(0,00)
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
	4.331,34	previsione di competenza di cui già impegnata*	500.292,00	500.292,00	500.292,00	500.292,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	504.822,00	504.623,34	(0,00)	(0,00)
	TOTALE TITOLI		3.359.555,74	3.062.034,01	3.224.279,45	4.059.849,55
		previsione di competenza di cui già impegnata*	48.786,66	138.748,47	30.560,57	
		di cui fondo pluriennale vincolato	3.879.911,24	3.488.227,30		
		previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.359.555,74	3.062.034,01	3.224.279,45	4.059.849,55
		previsione di competenza di cui già impegnata*	48.786,66	138.748,47	30.560,57	
		di cui fondo pluriennale vincolato	3.879.911,24	3.488.227,30		
		previsione di cassa				

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Si rilevano € 19.410,28 di Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ed € 29.376,38 di Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale.

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	387.169,03
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.280.126,39
2	Trasferimenti correnti	318.537,33
3	Entrate extratributarie	200.739,39
4	Entrate in conto capitale	378.205,28
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	423.058,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	500.391,88
TOTALE TITOLI		3.101.058,27
TOTALE GENERALE ENTRATE		3.488.227,30

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
1	Spese correnti	1.920.894,97
2	Spese in conto capitale	568.766,98
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	70.884,01
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	423.058,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	504.623,34
TOTALE TITOLI		3.488.227,30
SALDO DI CASSA		-



Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il Revisore considerata la situazione del saldo di cassa evidenzia che l'Ente potrebbe vedersi costretto a ricorrere all'anticipazione di cassa nel 2020.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art. 162 del TUEL.

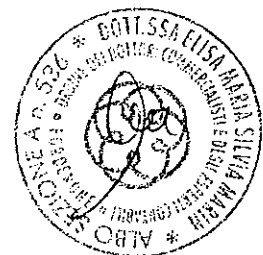
L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI				
DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				387.169,03
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	367.129,12	1.402.114,00	1.769.243,12	1.280.126,39
<i>Trasferimenti correnti</i>	20.812,18	297.725,15	318.537,33	318.537,33
<i>Entrate extratributarie</i>	37.810,70	170.058,20	207.868,90	200.739,39
<i>Entrate in conto capitale</i>	158.205,28	220.000,00	378.205,28	378.205,28
<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	0,00	0,00	0,00
<i>Accensione prestiti</i>	-	0,00	0,00	0,00
<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	423.058,00	423.058,00	423.058,00
<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.391,88	500.292,00	500.828,93	500.391,88
TOTALE TITOLI	585.349,16	3.013.247,35	3.597.741,56	3.101.058,27
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	585.349,16	3.013.247,35	3.597.741,56	3.488.227,30



BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
Spese Correnti	543.474,86	1.761.174,62	1.896.729,46	1.920.894,97
Spese In Conto Capitale	264.062,73	306.625,38	570.688,11	568.766,98
Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie	0	-	0,00	0,00
Rimborso Di Prestiti	0	70.884,01	70.884,01	70.884,01
Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere	0	423.058,00	423.058,00	423.058,00
Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	4.331,34	500.292,00	504.623,34	504.623,34
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	811.868,93	3.062.034,01	3.465.982,92	3.488.227,30
SALDO DI CASSA				

N.B. La Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) prevede al comma 906 "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019".



Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

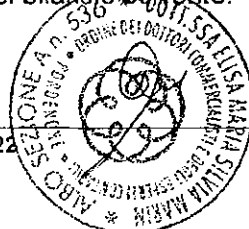
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del TUEL sono così assicurati:

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		19.410,28	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		1.869.897,35 0,00	1.811.491,70 0,00	1.729.061,80 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		1.761.174,62 0,00 33.532,22	1.704.456,45 0,00 34.587,43	1.648.551,55 0,00 31.484,49
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		70.884,01 0,00 -	73.676,00 0,00 0,00	77.151,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			57.249,00	33.359,25	3.359,25
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		57.249,00	33.359,25	3.359,25
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Non ci sono entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente.



Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art. 1 della Legge 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art. 1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

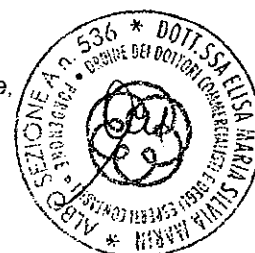
L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n. 196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.



Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

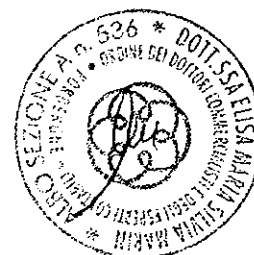
In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011).

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	30.000,00	42.728,65	5.298,75
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada			
Entrate per eventi calamitosi			
Rimborsi consultazioni elettorali	49.200,00	49.200,00	49.200,00
Totale	79.200,00	91.928,65	54.498,75

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
consultazione elettorali e referendarie locali	49.200,00	49.200,00	49.200,00
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiano disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
sp. per recupero evasione/rimborsi e sgravi/integraz.	25.000,00	25.200,00	13.000,00
Totale	74.200,00	74.400,00	62.200,00

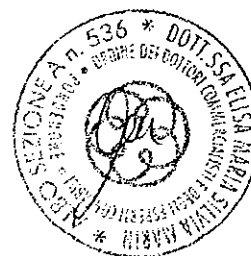


La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.



VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. *il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);*
- b. *gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.*
- c. *Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.*

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione semplificato DUPS

Il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il DupS contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

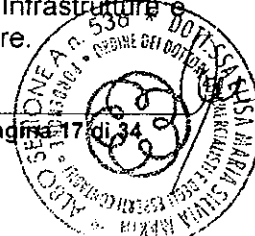
- **Programma triennale lavori pubblici**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2020-2022 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.



- **Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi**

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento da redigere conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 non risulta adottato.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

- **Programmazione triennale fabbisogni del personale**

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 1 in data 11/01/2020 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

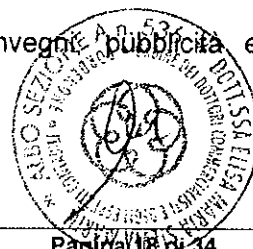
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

- **Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98**

A decorrere dal 2020, con il D.L. 124/2019 art. 57, comma 2, vengono disapplicati i vincoli di spesa che erano tenuti ad osservare gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali imposte da:

- D.L. n. 112/2008 art. 27, comma 1, per studi e consulenze;
- D.L. n. 78/2010 art. 6, comma 7, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza;

- **Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)





Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura dello 0,80%.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IUC

Il gettito stimato per l'Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così composto:

IUC	Esercizio 2019 (assestato)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	375.000,00	408.000,00	413.359,25	413.359,25
TASI	42.000,00	0,00	0,00	0,00
TARI	374.490,00	374.490,00	374.490,00	374.490,00
Totale	791.490,00	782.490,00	787.849,25	787.849,25

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2020/2022, la stessa somma di euro 374.490,00 delle previsioni definitive 2019.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritti pubbliche affissioni (DPA);
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

Altri Tributi	Esercizio 2019 (asestato)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICP/DPA	4.252,00	4.252,00	4.252,00	4.252,00
TOSAP	7.367,89	4.900,00	7.530,00	7.530,00
Totale	11.619,89	9.152,00	11.782,00	11.782,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

entrate recupero evasione

Tributo	Accertamento 2019	Residuo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU	32.605,03	0,00	30.000,00	42.728,65	5.298,75
TASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUOLI TARSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	32.605,03	0,00	30.000,00	42.728,65	5.298,75

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo Entrata	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2018 (rendiconto)	17.377,49	0,00	11.348,44
2019 (assestato)	46.000,00	0,00	46.000,00
2020 (previsione)	20.000,00	0,00	20.000,00
2021 (previsione)	20.000,00	0,00	20.000,00
2022 (previsione)	20.000,00	0,00	20.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e s.m.i. ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e s.m.i.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
sanzioni ex art.208 co 1 cds	500,00	500,00	500,00
sanzioni ex art. 142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	500,00	500,00	500,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.



Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Canoni di locazione			
Fitti attivi e canoni patrimoniali	33.812,97	34.116,00	34.116,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	33.812,97	34.116,00	34.116,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2020	Spese/costi Prev. 2020	% copertura 2020
Mense scolastiche			n.d.
Illuminazione votiva	11.500,00	5.000,00	230,00%
Pesa pubblica			n.d.
Sala civica e Palestra	5.000,00	16.000,00	31,25%
Trasporto Scolastico	3.500,00	32.932,00	10,63%
Totale	20.000,00	53.932,00	37,08%

L'organo esecutivo con deliberazione n. 21 del 29.04.2020 allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 37,08%. Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda individuale è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di euro 0,00.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Rendiconto 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
101 Redditi da lavoro dipendente	322.758,62	399.520,99	402.160,00	402.160,00	
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	43.274,35	48.402,00	49.649,00	49.649,00	
103 Acquisto di beni e servizi	875.611,07	938.999,73	892.036,20	868.566,20	
104 Trasferimenti correnti	212.806,17	253.203,50	246.883,96	229.083,96	
105 Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 Interessi passivi	47.961,46	49.581,00	41.243,00	26.608,10	
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 Altre spese correnti	44.719,65	71.467,40	72.484,29	72.484,29	
Totale	1.547.131,32	1.761.174,62	1.704.456,45	1.648.551,55	

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 389.492,00 considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al lordo delle componenti escluse.
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101		399.520,99	402.160,00	402.160,00
Spese macroaggregato 103		1.110,00	350,00	350,00
Irapp macroaggregato 102		23.927,00	24.827,00	24.824,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Spese per missioni/trasferte macroaggregato 103				
Totale spese di personale (A)	389.492,00	424.557,99	427.337,00	427.334,00
(-) Componenti escluse (B)		51.868,86	52.517,87	52.517,87
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	389.492,00	372.689,13	374.819,13	374.816,13
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562)				

La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2020-2022 è di euro 0,00. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle

attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228 (in materia di consulenza informatica).

A decorrere dal 2020, vengono disapplicati i vincoli di spesa che erano tenuti ad osservare gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali imposte dal D.L. n. 78/2010 art. 6, comma 7, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza.

Viene conseguentemente abrogata la premialità, introdotta dalle seguenti disposizioni, che prevedeva la disapplicazione dei suddetti vincoli:

- art. 21-bis, comma 2 del D.L. n. 50/2017, in caso di approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre;

- art. 1, comma 905 della Legge n. 145/2018, in caso di approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre e del rendiconto entro il 30 aprile.

Tali poste sono state pertanto valorizzate nel Bilancio Finanziario 2020/2022.



Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluyendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del fcde deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 1, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e residui e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi (2014-2018), con il seguente metodo:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valere su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

L'ente non si è avvalso di questa facoltà di calcolo per quantificare il FCDE.

L'Ente ha accantonato il 100% delle poste previste in bilancio per gli anni 2020 2021 e 2022 relative alle entrate TARI perché non accertate per cassa e alle entrate da accertamenti IMU e TASI.

Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.



N.B. La Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), in tema di FCDE prevede al comma 1015 che: "Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."

Inoltre al comma 1016 prevede che "La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."

Il comma 1017 prevede che "I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo

14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato utilizzando la facoltà di accantonare un importo maggiore di quello previsto dalla normativa vigente, infatti:

	valore da accantonare	valore previsto in Bilancio
ANNO 2020	€ 31.855,61	€ 33.532,22
ANNO 2021	€ 34.587,43	€ 34.587,43
ANNO 2022	€ 31.484,49	€ 31.484,49

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	404.490,00	31.855,61	33.532,22	1.676,61	8,29%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	404.490,00	31.855,61	33.532,22	1.676,61	8,29%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	404.490,00	31.855,61	33.532,22	1.676,61	8,29%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	417.218,65	34.587,43	34.587,43	0,00	8,29%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	417.218,65	34.587,43	34.587,43	0,00	8,29%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	417.218,65	34.587,43	34.587,43	0,00	8,29%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	379.788,75	31.484,49	31.484,49	0,00	8,29%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	379.788,75	31.484,49	31.484,49	0,00	8,29%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	379.788,75	31.484,49	31.484,49	0,00	8,29%



Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - euro 5.488,89 pari allo 0,312% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 5.346,86 pari allo 0,314% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 8.449,80 pari allo 0,515% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

Non sono previsti accantonamenti a tale fondo.



Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del **TUEL**. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali per cassa Titolo I, Titolo II e Titolo III). Il fondo ammonta ad € 48.701,18 per l'anno 2020.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'art. 1 – Comma 859 – della Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019, ha previsto che a partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2019) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2018) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Inoltre, il comma 857 prevede che nell'anno 2020, le suddette misure di accantonamento al Fondo sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.

Il successivo comma 862 prescrive che entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni, con delibera di Giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Inoltre, ai sensi del comma 868, a decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Non sono previsti accantonamenti a questo fondo.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto nel corso dell'esercizio 2019 a:

- pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art.33 del D.Lgs.33/2013;
- trasmettere alla Piattaforma elettronica 30/04/2019 l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31/12/2018 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.



ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2020-2022 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Le società partecipate nell'ultimo bilancio approvato non hanno presentato perdite che richiedono gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile.

Accantonamento a copertura di perdite

L'Ente ha effettuato accantonamenti ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art. 1 della Legge 147/2013 solo per l'anno 2020 per la società Urbania SpA in liquidazione per € 136,29 in misura proporzionale alla quota di partecipazione e per il 100%.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che dovevano essere dismesse entro il 30 settembre 2018 (delibera di Consiglio Comunale n.39 del 29.09.2017). A tal riguardo, il Comune ha trasmesso la relazione seguendo le linee di indirizzo per le ricognizioni ed i piani di razionalizzazione degli organi partecipati prevedendo la liquidazione delle seguenti partecipate:

- **ATTIVA SPA IN LIQUIDAZIONE E FALLIMENTO** - società che non svolge attività di produzione di beni e servizi direttamente necessarie all'Ente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali-
- **URBANIA SPA IN LIQUIDAZIONE** – società di produzione di beni e servizi



Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 23.12.2019, l'Ente ha provveduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2017, ex art. 20 D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100, confermando il piano già approvato in sede di razionalizzazione straordinaria.

Per le partecipazioni detenute al 31/12/2018, l'Ente intende provvedere con provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione, *anche se negativo*, è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, attraverso il portale 'ConTe' in data 13/01/2020 protocollo SEZ_CON_VEN-SC_VEN-0000127;
- e verrà comunicato alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016.

Esito della ricognizione:

- **ACQUEVENETE SPA** (nata dalla fusione per incorporazione tra Polesine Acque e CVS il 01.12.2017) – il comune di Fratta Polesine deteneva inizialmente la partecipazione in Polesine Acque. Quota di partecipazione 0,23% - Società che produce un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 c. 2 lett. a) del D.lgs 175/2016 – Servizio idrico integrato – partecipazione da mantenere.
- **AS2 SRL – AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI**. Quota di partecipazione 0,09% .Società che produce servizi strumentali all'ente di cui all'art. 4 comma 2 lett.d) del D.lgs n. 175/2016.

Gestione attività di rilevazione delle sanzioni al codice della strada - partecipazione da mantenere.

- **Urbania S.p.A.** Quota partecipazione 0,02% in liquidazione dal 31/12/2014 - partecipazione da mantenere

Garanzie rilasciate

Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente sono pari ad € 0,00.



Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa.
L'ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

Limitazione acquisto immobili

Dall'annualità 2020 gli enti locali possono procedere all'acquisto degli immobili senza essere assoggettati ai vincoli previsti dal comma 1 ter, dell'articolo 12 del D.L 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio n. 111. In caso di acquisti di immobili non sarà più necessario documentarne "l'indispensabilità e l'indilazionabilità" e si rende del tutto superflua "l'attestazione da parte del responsabile del procedimento" di tale condizione. Inoltre, la congruità del prezzo non dovrà essere più attestata dall'Agenzia del demanio, e non sarà più necessario darne preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente dell'operazioni di acquisto.

Non è prevista alcuna spesa per acquisto di immobili (art.1, comma 138 L. n.228/2012, fermo restando quanto previsto dall'art.14 bis D.L. 50/2017).

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	1.070.907,72	974.592,23	901.403,43	830.519,42	756.843,42
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	96.315,49	73.188,80	70.884,01	73.676,00	77.151,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	974.592,23	901.403,43	830.519,42	756.843,42	679.692,42
Nr. Abitanti al 31/12	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579
Debito medio per abitante	377,90	349,52	322,03	293,46	263,55

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	52.147,81	47.961,46	49.581,00	41.243,00	26.608,10
Quota capitale	96.315,49	73.188,80	70.884,01	73.676,00	77.151,00
Totale fine anno	148.463,30	121.150,26	120.465,01	114.919,00	103.759,10

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	52.147,81	47.961,46	49.581,00	41.243,00	26.608,10
entrate correnti (n-2)	1.637.386,10	1.683.079,30	1.692.228,29	1.684.016,00	1.668.516,00
% su entrate correnti	3,18%	2,85%	2,93%	2,45%	1,59%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2020-2022;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUPS;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;



b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUPS, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli

interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i finanziamenti previsti in bilancio.

a) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.

b) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni.

Il Revisore considera la situazione della cassa evidenzia la possibilità che per l'anno 2020 l'Ente debba ricorrere allo strumento dell'anticipazione di cassa.

c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018.

Esprime, pertanto, **parere favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.



L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Marin Elisa Maria Silvia

Marin Elisa Maria Silvia

